

# Il Sole 24 ORE



Summer Card

omnitel

Quotidiano Politico Economico Finanziario

Anno 135° Numero 178  
www.ilsole24ore.it

PAGINA 18 — Giovedì 1 Luglio 1999 - N. 178 — IL SOLE-24 ORE

## Norme e tributi

### L'imposta patrimoniale torna all'esame dei giudici Ue

Con ordinanza del 25 giugno 1999 la Commissione tributaria di Trento ha rimesso alla Corte di giustizia delle Comunità europee un nuovo e più circostanziato quesito, ex articolo 177 del Trattato, al fine di accertare la legittimità dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese istituita con Dl 30 settembre 1992, n. 324, nella parte in cui colpiva il capitale sociale annualmente rilevato in bilancio.

La questione pregiudiziale sollevata dai giudici trentini è se «sia compatibile con l'ordinamento comunitario, e segnatamente con la Direttiva 335/ del 17 luglio 1969, l'assoggettamento pluriennale ad aliquota dello 0,75% annuo in applicazione del citato decreto legge 30 settembre 1992, n. 324, limitatamente alla sola componente del patrimonio netto costituita esclusivamente dal capitale sociale annualmente rilevato in bilancio, già assoggettato ad iniziale imposta sui conferimenti dell'1 per cento». Una questione che non può che essere condivisa; come già segnalato (si veda «Il sole-24 Ore» del 2 settembre e del 15 dicembre '98), l'importo che le società italiane hanno dovuto versare a titolo d'imposta patrimoniale è rap-

presentato dalla somma di svariate voci contabili: tra queste il capitale sociale sottoscritto.

Dalla frammentata base imponibile discende che le società di capitali possono far valere il vizio di legittimità limitatamente a quella parte dell'imposta che ha colpito il capitale sociale conferito. Alle società potrebbe essere riconosciuto il diritto al rimborso delle somme corrisposte all'amministrazione finanziaria e rappresentate dallo 0,75% dei valori indicati al rigo K1 del 760/K. Simili conclusioni non sembrano in contrasto con la precedente sentenza della Corte (del 27 ottobre '98, causa C-4/97) che, solo apparentemente, giunge a conclusioni diverse. Con l'argomento che «anche se la base dell'imposta tiene conto dell'ammontare del capitale sottoscritto, che deve o può essere assoggettato all'imposta sui conferimenti, tale capitale rappresenta solo un componente del patrimonio netto delle im-

prese. Infatti, la base imponibile è costituita dalla somma di svariate voci contabili, tra le quali le riserve, o i fondi nonché gli utili di esercizi precedenti portati a nuovo e le perdite, tanto quelle dell'esercizio attuale che quelle degli esercizi anteriori».

Così motivando, la Corte non dichiara che è lecito sottoporre a nuova imposizione le componenti del patrimonio netto che sono già state colpite attraverso l'imposta sui conferimenti. In altri termini: la sentenza assume la liceità dell'imposta sul patrimonio quale risulta da tutto l'insieme delle componenti (o voci contabili) da esse indicate, ma non chiarisce se è illegittima quella parte dell'imposta che si traduce in una duplicazione dell'imposta sul capitale conferito. Non esclude quindi l'illegittimità di quella parte dell'imposta che grava sul capitale sociale.

Dal tenore letterale della Direttiva del Consiglio 69/335/Cee (imposte indirette sulla raccolta di capitali) nella

versione modificata con la Direttiva 85/303/Ce, segnatamente dall'articolo 4, si evince infatti che: «1. Sono sottoposte all'imposta sui conferimenti le operazioni seguenti: (...); c) l'aumento del capitale sociale di una società di capitali mediante conferimento di beni di qualsiasi natura; 2. Possono essere sottoposte all'imposta sui conferimenti le seguenti operazioni: a) l'aumento del capitale sociale di una società di capitali mediante incorporazione di utili, riserve o provvigioni; (...).» L'articolo 7 della stessa direttiva (così come modificato dalla direttiva 85/303), dispone l'esenzione dall'imposta sui conferimenti di alcune operazioni, e stabilisce che l'aliquota non può superare l'uno per cento del capitale conferito e che la predetta imposta non può essere applicata più di una sola volta.

L'articolo 10 della direttiva 69/335 vieta poi agli Stati membri di applicare, oltre all'imposta sui conferimenti, qualsiasi altra imposizione sulle ope-

razioni di conferimento: «Oltre all'imposta sui conferimenti, gli Stati membri non applicano, per quanto concerne le società, associazioni o persone giuridiche che perseguono scopi di lucro, nessun'altra imposizione, sotto qualsiasi forma: a) per le operazioni previste all'articolo 4; b) per i conferimenti, prestiti o prestazioni, effettuati nel quadro delle operazioni previste dall'articolo 4; (...).»

I dubbi di legittimità manifestati trovano ulteriore conferma nella recente giurisprudenza della Corte di Giustizia: nella sentenza resa il 5 marzo 1998 (nel procedimento C-347/96) si ribadisce il principio secondo cui l'ordinamento comunitario dev'essere interpretato nel senso che esso osta alla riscossione di un qualsiasi tributo sui conferimenti di una società di capitali qualora, all'atto della costituzione di tale società, sia già stata riscossa sull'intero valore nominale del capitale sociale un'imposta pari all'1 per cento. Per un caso analogo a quello sottoposto al vaglio del Giudice trentino, ove è chiesta la restituzione non dell'intera somma versata a titolo d'imposta patrimoniale, ma di quella parte che è stata calcolata sul capitale sociale sottoscritto.

**Giancarlo Cipolla**